

E. n. 162



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162data 07.12.2016

OGGETTO	PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE IMU/TASI <u>I.E.</u>
---------	---

L'anno duemilasei il giorno sette del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	—
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	X	—
3) Maida Crocetta	Assessore	X	—
4) Carlino Rossella	Assessore	X	—
5) Rumolo Umberto	Assessore	—	X
6) Nicotra Amodeo	Assessore	X	—

Numero presenti/assenti	<u>05</u>	<u>01</u>
-------------------------	-----------	-----------

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Secoraro Gerardo

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di presa d'atto delle tariffe IMU/TASI"

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Crocetta Maida Assessore al Bilancio e Tributi del Comune di Favara,

## **PREMESSO CHE:**

l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale "IUC", composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

## **VISTI:**

le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge 147/2013;

tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 147/2013;

l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATO** il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, ~~fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote.~~

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto

aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

- Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

il Consiglio Comunale con delibera n. 79 del 23/11/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario del comune di Favara;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO;**

**VISTO** il D.lgs 267/2000 art. 251, comma 1 che così recita "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'Ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché il limite reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto";

**VISTO** l'art. 251 comma 3 del TUEL che prevede il mantenimento delle aliquote e delle tariffe al massimo, per un quinquennio, a decorrere da quello dell'ipotesi di Bilancio riequilibrato;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari, prendere atto che le tariffe IMU E TASI sono al massimo consentito dal D.lgs 147/2013;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;


Per le superiori motivazioni e considerazioni:

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto che le tariffe IMU e TASI sono al massimo consentite dal D.lgs 147/2013 e così come stabilito dalla delibera di Giunta n. 81 del 14/06/2015 di determinazione Aliquote IMU e TASI anno 2015.
3. Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione (art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44);
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione a .....

L'ASSESSORE PROPONENTE



disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 09/09/2014;

**VISTO** il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 14/06/2015 di determinazione Aliquote IMU e TASI anno 2015 ;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTA** la legge di Stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che in materia di IMU e TASI prevede:

- Sono esenti IMU e TASI le Abitazioni principali di Categoria da A2 ad A7;
- Pagano IMU e la TASI le Abitazioni principali di lusso (Categoria **A1, A8 e A9**);
- La TASI non è dovuta per l'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso.
- Terreni agricoli: esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- Per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- I macchinari cosiddetti "**imbullonati**" sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con


---

PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :**FAVOREVOLE**

Il RESPONSABILE DELL'AREA



- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :**FAVOREVOLE**

Il RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA



---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi del Comune di Favara, dott.ssa Crocetta Maida:

Visti i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA


Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

E/O






Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE 

GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  


L'ASSESSORE ANZIANO  


IL SEGRETARIO COMUNALE  


N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


**c e r t i f i c a**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **07 DIC 2016** all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **07.12.2016**

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li **07.12.2016**




IL SEGRETARIO COMUNALE

(*Stucchi*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

(\_\_\_\_\_)